



L'estensione degli obblighi di nomina del revisore per le SRL

Il 14 febbraio u.s. è stato pubblicato in GU il D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 attuativo del

“Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza”.

Tra i più importanti elementi di novità della riforma vi è anche l'estensione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le SRL già a decorrere da corrente anno 2019

Il cosiddetto *Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza* si colloca in un'ampia riforma delle procedure concorsuali la quale, puntando ad un più efficiente coordinamento tra disciplina concorsuale e societaria, si pone l'obiettivo di **anticipare l'insorgenza della situazione di crisi**, in modo da intervenire tempestivamente.

In tal senso il legislatore attribuisce alla **funzione di controllo interno** un compito fondamentale per garantire una sana gestione dell'impresa.

La dimensione aziendale e le regole legislative sono sempre stati un limite a questa funzione, in quanto, solo le imprese di medio-grandi dimensioni hanno l'obbligo di munirsi di appositi organi con il compito di controllare l'operato degli amministratori e, più in generale, il corretto funzionamento dell'impresa.

Il legislatore ha ritenuto opportuno portare anche le imprese di minori dimensioni ad adottare un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla rilevazione di una situazione di crisi in maniera tempestiva, allo scopo di preservare la continuità aziendale.

Per riuscire ad assolvere tale compito, le società devono munirsi di un apposito organo di controllo, Collegio sindacale, oppure di un Revisore legale dei conti, presidi necessari per la vigilanza e l'analisi aziendale, volta ad individuare quei fenomeni che possono costituire un segnale fondamentale di uno stato di crisi. Inoltre, i soggetti preposti al controllo, dopo aver individuato questi indizi, hanno il dovere di segnalare immediatamente all'organo amministrativo la possibilità di una futura crisi aziendale e quest'ultimo è responsabile di effettuare tutte le operazioni necessarie per salvaguardare il patrimonio aziendale, evitando che una possibile situazione di crisi, congiunturale o temporanea, possa aggravarsi in insolvenza e divenire, in futuro, irrisolvibile.

Il legislatore ha esteso le fattispecie (ex art. 2477 c.c.) in cui per le SRL diventa obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Legale (o società di revisione):

Obbligo di nomina per le SRL

Ante Riforma

Post Riforma

SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato

SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato

SRL che controlla una società soggetta a revisione

SRL che controlla una società soggetta a revisione

SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno due dei seguenti limiti:

- Totale attivo > 4,4 milioni

- Ricavi > 8,8 milioni

- N. medio dipendenti > 50

SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno uno dei seguenti limiti (anche diversi nei due anni):

- **Totale attivo > 2 milioni**

- **Ricavi > 2 milioni**

- **N. medio dipendenti > 10**

Cessazione obbligo di nomina

Se per due esercizi consecutivi, i limiti non vengono superati

Se per **tre** esercizi consecutivi, i limiti non vengono superati

La verifica dei parametri dimensionali va effettuata sui dati di bilancio 2017 e 2018.

La riforma non interviene per quanto riguarda la composizione degli organi, di conseguenza, viene lasciata totale libertà alle imprese di istituire un Collegio sindacale o un sindaco unico oppure un revisore legale (o società di revisione).

In caso di nomina del Collegio o del sindaco unico costoro dovranno effettuare sia il controllo contabile che il controllo di legalità (ossia la vigilanza sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie). In caso di nomina del revisore (persona fisica o società di

revisione) il controllo sarà unicamente di natura contabile.

È importante valutare attentamente il soggetto da nominare, il quale dovrà:

- essere iscritto presso il registro dei revisori legali istituito dal MEF e avere **adeguata competenza ed esperienza professionale** per il corretto svolgimento dell'attività di revisione; il revisore deve quindi saper operare nel rispetto dei principi di revisione vigenti, documentando adeguatamente l'attività svolta tramite le **carte di lavoro** (l'attività svolta dal revisore sarà passibile di controlli da parte di ispettori ministeriali);
- **essere un soggetto "indipendente"**, ossia non avere relazioni d'affari, di lavoro, familiari o di altro genere, sia dirette che indirette, con l'impresa da revisionare tali da poter insidiare la propria indipendenza e obiettività di giudizio sul bilancio. Devono ad esempio astenersi dall'assumere l'incarico di revisione i consulenti della società perché si esporrebbero al cosiddetto rischio di "auto-riesame" (giudizio sui dati che loro stessi o altri soggetti appartenenti al proprio studio (o "rete") hanno contribuito a determinare).

Si precisa che in caso di mancata nomina da parte della società, il Tribunale di zona procederà alla nomina d'ufficio di un revisore iscritto al registro dei revisori legali.

Il revisore dovrà **pianificare e svolgere l'attività di revisione contabile** prevista dai principi di revisione in vigore (ISA Italia) e che si concretizzerà in queste attività: conoscenza iniziale dell'impresa e valutazione dei rischi, pianificazione delle verifiche periodiche (solitamente trimestrali) sulla regolare tenuta della contabilità, attività di revisione sul bilancio di esercizio. Tale attività, che andrà adeguatamente formalizzata tramite carte di lavoro, consentirà al revisore di acquisire elementi sufficienti per rilasciare ai soci la propria **certificazione sul bilancio di esercizio** la quale andrà depositata assieme al bilancio presso il Registro delle Imprese. La possibilità di disporre di un bilancio "certificato" indubbiamente accresce la fiducia dei terzi (banche, fornitori, potenziali partner) nei confronti dell'impresa.

Altre a ciò, negli intendimenti del legislatore il revisore dovrà aiutare l'impresa ad **istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati** alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. A tal fine gli amministratori dovranno attivare delle procedure che consentano di **monitorare periodicamente l'andamento economico-finanziario** dell'impresa, ad esempio tramite indici finanziari o altri indicatori sintetici, da adattare alla dimensione e al settore merceologico di appartenenza (il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è stato incarico di definire degli indici standard a cui fare riferimento). In caso di inerzia da parte dell'organo amministrativo sarà onere dell'organo di controllo segnalare la presenza di eventuali indizi della crisi chiedendo un rapido intervento.

Le norma fissa al 16.12.2019 il termine ultimo per provvedere, ove necessario, alla nomina dell'organo di controllo o revisore e, se necessario, per **adeguare il proprio statuto** (unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo).

A tale data, tuttavia, le SRL dovranno essere “pronte” anche sotto il profilo della strutturazione dei controlli così come previsti dalla riforma. Inoltre il revisore dovrà aver già acquisito una adeguata conoscenza dell’impresa per poter pianificare efficacemente i controlli sul bilancio di esercizio 2019.

Per questo si ritiene **opportuno valutare la nomina dell’organo di controllo o del revisore nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio 2018, quindi presumibilmente entro il 30 aprile 2019.**